

Codice A1509A

D.D. 19 maggio 2017, n. 392

L. n. 383/2000 e l.r. n. 7/2006 e s.m.i. - Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale Ufficio decentrato di Cuneo - cancellazione dell'Associazione "CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO" con sede legale nel comune di Cuneo (CN) C.F. 80019660044

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Vista la Determinazione n. 334 del 05/07/2007 con la quale è stata iscritta al n. 5/CN nella sezione provinciale di Cuneo del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, l'associazione "CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO" con sede legale nel comune di Cuneo (CN) – C.F. 80019660044;

Visto l'art. 7, commi 5, della l.r. 7/2006, che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

Visti la richiesta di cancellazione dal Registro inviata tramite posta elettronica con nota del 12 maggio alle ore 21.29 ns. prot. n. 19034/A1509A del 15/05/2017 ed il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 27/04/2017 che l'associazione di promozione sociale in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente dal quale si evince che tale associazione non ha deliberato il proprio scioglimento in quanto dichiara letteralmente "l'attività prosegue in altri settori per i quali non è necessario il riferimento alle disposizioni di cui alla L. 383/2000";

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Cuneo i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Cuneo che di conseguenza non presenterà la revisione periodica biennale dell'anno in corso, così come disposto dall'art. 8, comma 3 della l.r. 7/2006;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro Regionale dell'Associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Vista la D.D.n. 12 dell’11.1.2016, le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n.1124 del 30/12/2016, con le quali sono state prorogate al 31 12 2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di staff in relazione alla responsabilità di istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1- 4046 del 17.10.2016

DETERMINA

- di cancellare dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale- Ufficio decentrato di Cuneo, l’Associazione “CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO” con sede legale nel Comune di Cuneo (CN) C.F. 80019660044;

di dare atto che:

- la presente determinazione non comporta oneri di spesa;
- la cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Maria Maddalena MONDINO

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO